

Brillante affermazione della CONFSAL Federazione Snals Università Cisapuni

# RSU: UN BEL RISULTATO

La CONFSAL Federazione Snals Università Cisapuni nelle elezioni RSU del 5,6 e 7 marzo è cresciuta raggiungendo il 14,31% nelle 47 sedi dove sono state presentate le nostre liste e superando l'11,50% come dato nazionale. Si è affermata come primo sindacato al Politecnico e all'Università di Bari e nelle Università di Camerino, Foggia, Messina e Perugia Stranieri e come secondo negli Atenei di Modena, Padova, Palermo, Trieste e Udine. Aumentati i consensi nelle Università di Brescia, della Calabria, di Cassino, di Catania, di Chieti-Pescara, di Genova, di Lecce, del Molise, di Napoli II Ateneo, di Roma La Sapienza, di Roma Policlinico Tor Vergata, di Roma Tor Vergata, di Roma Tre, di Sassari e di Siena Stranieri.

## POSSIAMO CRESCERE ANCORA

di SANTO CRISAFI



Non avremmo certo scommesso su una nostra avanzata in queste elezioni, non perché non ci siamo sforzati in questi anni così difficili di stare sempre a fianco dei colleghi, ma perché la demagogia paga quasi sempre.

Il senso di responsabilità dimostrato da tutte le Confederazioni sindacali rappresentative, ad eccezione della CGIL, in un momento di grandissima difficoltà del nostro Paese, poteva costarci caro in termini di consensi.

Partendo da queste premesse, e pensando al crollo della CISL, al calo della UIL e della CISAL, dobbiamo essere consapevoli che l'aumento dei voti delle nostre liste ha rappresentato una bellissima affermazione del nostro Sindacato.

È stato importante crescere nelle università dove eravamo già forti e avere presentato le liste in un numero di atenei superiore al 2007. Anche la forzatura del "tutti in lista", dove si è concretizzata, ha pagato. Si è trattato di uno sforzo di squadra che non deve essere dimenticato e di una iniezione di fiducia che deve stimolarci sempre più nella nostra quotidiana attività sindacale.

Ma non dobbiamo fermarci, dobbiamo da subito approfondire le valutazioni, sede per sede, individuare le criticità, vedere come essere presenti negli atenei dove non c'è ancora il nostro sindacato e puntare in alto. Possiamo crescere ancora. Dobbiamo essere convinti delle nostre potenzialità e utilizzarle per affermare nelle nostre università un sindacalismo autonomo dai partiti e libero da condizionamenti ideologici di ogni tipo. Abbiamo un gruppo dirigente motivato che si è speso senza riserve e a cui va il più sentito ringraziamento. Un grazie particolare ai candidati, soprattutto a quelli che, pur sapendo di non avere alcuna possibilità di essere eletti, sono entrati in lista consentendo questo splendido risultato.

Ma la gratitudine maggiore va naturalmente alle tante colleghe ed ai tanti colleghi che con il loro voto hanno dimostrato di avere apprezzato il nostro lavoro e ci hanno accordato la loro fiducia per il prossimo futuro. □

## I MIGLIORI RISULTATI

### PER IL NUMERO DI VOTI

Università	Voti
Messina	660
Roma La Sapienza	573
Palermo	502
Bari Università	353
Napoli Federico II	248
Padova	248
Modena	127
Trieste	123
Catania	121
Bari Politecnico	116

### PER LA PIÙ ALTA PERCENTUALE

Università	%
Perugia Stranieri	55,61%
Camerino	45,06%
Bari Politecnico	43,60%
Messina	32,53%
Trieste	30,44%
Bari Università	26,94%
Modena	26,73%
Foggia	26,47%
Udine	26,08%
Molise	23,52%

# Sistema di contabilità economico-patrimoniale

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2012, n. 18

**Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;  
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.400;  
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e in particolare l'articolo 6;  
Visto l'articolo 2 della legge 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni;  
Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, concernente le università non statali legalmente riconosciute, e in particolare l'articolo 3;  
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera b), primo periodo, e l'articolo 5, comma 4, lettera a);  
Visto l'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n.196;  
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;  
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;  
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2012;  
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

## EMANA

il seguente decreto legislativo:

### Art. 1

*Contabilità economico-patrimoniale nelle università*

1. Al fine di garantire trasparenza e omogeneità dei sistemi e delle procedure contabili, di consentire l'individuazione della situazione patrimoniale e la valutazione dell'andamento complessivo della gestione, le università adottano un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica.  
2. Il quadro informativo economico-patrimoniale delle università è rappresentato da:  
a) bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget economico

e budget degli investimenti unico di ateneo;  
b) bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e budget degli investimenti, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo;  
c) bilancio unico d'ateneo d'esercizio, redatto con riferimento all'anno solare, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e corredato da una relazione sulla gestione;  
d) bilancio consolidato con le proprie aziende, società o gli altri enti controllati, con o senza titoli partecipativi, qualunque sia la loro forma giuridica, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.  
3. Al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, predispongono il bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria.  
4. Le università si dotano, nell'ambito della propria autonomia, di sistemi e procedure di contabilità analitica, ai fini del controllo di gestione.

### Art. 2

*Principi contabili e schemi di bilancio*

Le università per la predisposizione dei documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 2, si attengono ai principi contabili e agli schemi di bilancio stabiliti e aggiornati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche.

### Art. 3

*Tassonomia per la riclassificazione dei dati di bilancio*

1. Ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi delle amministrazioni pubbliche, le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottano la tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio di esercizio, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 17 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.  
2. I prospetti dei dati SIOPE costituiscono un allegato obbligatorio del bilancio unico d'ateneo d'esercizio delle università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

### Art. 4

*Classificazione della spesa per missioni e programmi*

1. Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla predisposizione di un apposito prospetto, da allegare al bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio e al bilancio unico d'ateneo d'esercizio, contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi.  
2. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni.  
3. In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, ciascun programma è corredato con l'indicazione della corrispondente codificazione della nomenclatura COFOG di secondo livello.  
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'elenco delle missioni e dei programmi, nonché i criteri cui le università si attengono ai fini di una omogenea riclassificazione dei dati contabili.

### Art. 5

*Bilancio unico d'ateneo di previsione annuale e triennale e bilancio unico d'ateneo d'esercizio*

1. Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla predisposizione di un bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget economico e degli investimenti unico, e di un bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e degli investimenti, entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, nonché all'approvazione contestuale di un bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria.  
2. Le università non considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, predispongono il bilancio di previsione sulla base delle procedure e modalità definite dai propri statuti e regolamenti.  
3. Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, strutturano il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale, coerentemente con la propria articolazione organizzativa complessiva, ivi inclusa

## SCUOLA S.N.A.L.S.

Quotidiano del Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola aderente alla Conf. s.a.l.

Direttore:  
**MARCO PAOLO NIGI**

Comitato di redazione:  
**ANTONIO CASELLA**  
**GIUSEPPINA DI GIACOMO**  
**GINO GALATI**  
**ACHILLE MASSENTI**  
**ROBERTO MOLLICONE**  
**ROBERTO SOLDATO**

Direttore responsabile:  
**LUCIA TAGLIAFIERRO**

Direzione, Amministrazione e Pubblicità:  
Via Leopoldo Serra, 5 - 00153 Roma  
Tel. 06.588931 - Redazione: Telefax 06.5818352  
Pubblicità € 2,84 per mm. colonna  
Prezzo a copia € 0,77

Abbonamento per anno solare  
è consentito solo a Scuole ed Enti:  
annuo 61,97 euro;  
annuo anche individuale per l'Estero:  
77,47 euro;  
C.c.p. 22439004 intestato a SNALS

Registrato Tribunale di Roma  
n. 16462 del 26-7-1976 -  
Stampa: PFG S.r.l.  
Via Cancelliera, 62 - 00040 Ariccia  
Zona Industriale (ROMA)  
Fotografia: INPHOTOWEB



Sito WEB: [www.snals.it](http://www.snals.it) - e-mail: [info@snals.it](mailto:info@snals.it)

Gestione editoriale: Editoriale B.M. Italiana s.r.l. - Via di Vigna Jacobini, 5 - 00149 Roma  
Impresa beneficiaria, per questa testata, dei contributi di cui alla legge n. 250/90 e successive modifiche ed integrazioni



quella riferibile alle funzioni di didattica e ricerca, in centri di responsabilità dotati, di autonomia gestionale e amministrativa, ai quali è attribuito un budget economico e degli investimenti autorizzatorio.

4. Entro il 30 aprile di ciascun anno le università approvano il bilancio unico d'ateneo d'esercizio, accompagnato da una relazione del collegio dei revisori dei conti che attesta la corrispondenza del documento alle risultanze contabili e che contiene valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione e proposte in ordine alla sua approvazione. Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, approvano contestualmente un rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria.

5. Il decreto di cui all'articolo 2 definisce le modalità e i criteri contabili con cui sono predisposti il bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria, di cui ai commi 1 e 4.

6. Nella nota integrativa del bilancio unico d'ateneo di esercizio viene riportato l'elenco delle società e degli enti partecipati a qualsiasi titolo.

7. I documenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 2, sono approvati:

a) per le università statali: dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, previo parere del senato accademico per gli aspetti di competenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; b) per le università non statali: sulla base delle procedure e modalità definite dai propri statuti e regolamenti.

#### Art. 6

##### *Bilancio consolidato*

1. Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla predisposizione di un bilancio consolidato in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

2. L'area di consolidamento è costituita dai seguenti enti e società, anche se non definiti amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

a) fondazioni universitarie istituite ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;

b) società di capitali controllate dalle università ai sensi del codice civile;

c) altri enti nei quali le università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci;

d) altri enti nei quali le università possono nominare la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione.

3. I principi contabili di consolidamento sono stabiliti e aggiornati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Con le medesime modalità è aggiornata l'area di consolidamento di cui al comma 2.

#### Art. 7

##### *Introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, adotta i decreti di cui agli articoli 2, 4, comma 4, e 6, comma 3. Gli schemi dei decreti di cui al primo periodo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro venti giorni, i pareri delle Commissioni competenti

per materia e per i profili di carattere finanziario. Decorso tale termine i decreti sono adottati anche in mancanza dei pareri.

2. Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adeguano il proprio regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 9 maggio 1989, n. 168, come modificato dall'articolo 11, comma 3, alle disposizioni di cui al presente decreto, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore.

3. Le università adottano il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico d'ateneo, nonché i sistemi e le procedure di contabilità analitica, entro il 1° gennaio 2014.

4. A valere sul Fondo di finanziamento ordinario delle università, per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina una quota agli atenei che adottano il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico entro il 1° gennaio 2013. Tale quota è definita annualmente nel decreto con il quale sono stabiliti i criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

#### Art. 8

##### *Obblighi di trasparenza*

1. Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze i documenti contabili di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e di cui all'articolo 10, comma 1, con le modalità e le procedure informatizzate definite dai Ministeri, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Le università non considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d), con le modalità e le procedure informatizzate definite dal Ministero.

3. Il bilancio unico d'ateneo d'esercizio e, nella fase transitoria per le università in contabilità finanziaria, il conto consuntivo di cui all'articolo 10, comma 1, sono pubblicati sul sito istituzionale delle università.

#### Art. 9

##### *Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università*

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è nominata, con mandato triennale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università.

2. Il Ministero si avvale della Commissione ai fini della revisione e dell'aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio, di cui al presente decreto, nonché per il monitoraggio dell'introduzione della contabilità economico-patrimoniale e della contabilità analitica, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Al fine di porre in essere un efficace supporto agli atenei, il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuove periodicamente incontri, seminari di studio.

3. La Commissione può procedere ad analisi e confronti, anche attraverso incontri diretti con gli atenei, dei criteri e delle metodologie adottate, nonché dei risultati ottenuti. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese.

4. La Commissione è composta da un numero massimo di nove membri, scelti tra rappresen-

tanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Consiglio universitario nazionale, della CRUI, del Convegno permanente dei direttori amministrativi e dirigenti delle università italiane e da esperti del settore.

#### Art. 10

##### *Contabilità finanziaria nella fase transitoria*

1. Nel periodo transitorio sino all'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico d'ateneo, le università in contabilità finanziaria si attengono ai principi contabili e agli schemi del bilancio di previsione e del conto consuntivo, definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla classificazione della spesa per missioni e programmi con le modalità di cui all'articolo 4.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai fini conoscitivi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel periodo transitorio sino all'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico d'ateneo, le università predispongono lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2013, sulla base dei principi contabili e degli schemi di bilancio individuati ai sensi dell'articolo 2.

#### Art. 11

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogati:

a) il secondo, terzo, quarto, quinto e ottavo comma dell'articolo 86 e l'articolo 87, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) i commi 4 e 9 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Il secondo periodo dell'articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è sostituito dal seguente: "In tale caso il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non può comunque superare il 15 per cento dei finanziamenti a ciascuna università per contributi per il funzionamento, al netto delle spese per assegni fissi al personale di ruolo, ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia universitaria."

3. Il comma 7 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è sostituito dal seguente: "7. Le università adottano un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. Il controllo del Ministero è esercitato nelle forme di cui all'articolo 6, comma 9."

4. All'articolo 86, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la parola: "finanziaria" è sostituita dalla seguente: "gestionale".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2012

**NAPOLITANO**

**Monti**, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze*

**Profumo**, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

**Patroni Griffi**, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

Visto, il Guardasigilli: Severino

## ELEZIONI RSU 2012

**La Confsal Università è cresciuta in voti e in seggi:  
un ruolo di primo piano in molte università**

UNIVERSITÀ	Seggi Confsal Università	Confsal Università	CGIL	CISL	UIL	C.S.A. CISAL	UGL	USB	ALTRI	TOTALI
BARI Politecnico	3	117	39	41	67					264
BARI Università	5	353	178	310	348			43	72	1.304
BASILICATA	1	44	68	42	66	17				237
BRESCIA	-	11	197	59	61	34				362
CAGLIARI	2	97	322	145	79	109	17			769
CALABRIA	-	20	234	104	208	55		24		645
CAMERINO	3	105	71	40				14		230
CASSINO	1	22	39	88	60	56				265
CATANIA	2	121	95	368	393	37				1.014
CATANZARO	-	10	15	16	50					91
CHIETI - PESCARA	1	41	90	27	38	29	70			295
FERRARA	-	29	161	116	52					358
FIRENZE	1	71	709	141	103					1.024
FOGGIA	1	72	62	72	28	32		5		271
GENOVA	1	31	468	45	32		33	220	106	935
L'AQUILA	-	13	172	89	142		19			435
LECCE	1	42	204	117	64			56		483
MACERATA	1	19	98					85		202
MESSINA	9	660	422	208	411	67		126	138	2.032
MILANO Bicocca	-	10	170	107	14			97		398
MILANO Università	1	34	561	135	138	88		135		1.091
MODENA	2	127	212	35	54			43		471
MOLISE	1	56	79	46	56					237
NAPOLI Federico II	3	247	636	1.246	476	91	280	33		3.009
NAPOLI II	1	81	166	680	144	374		16		1.461
NAPOLI Parthenope	-	13	31	38	117	53				252
PADOVA	5	248	519	232	181	165				1.345
PALERMO	7	502	576	371	251	359		9	82	2.150
PARMA	1	85	123	107	27	141	95	92		670
PERUGIA Stranieri	2	99	2	13	12	51				177
PERUGIA Università	1	34	419	322	7	8	23	85	27	925
PIEMONTE Orientale	1	30	110	46				55		241
PISA Università	1	75	540	148	69			91		923
REGGIO CALABRIA	1	43	21	10	31	27		45		177
ROMA Sapienza	8	575	874	1.123	154	110		39	134	3.009
ROMA Pol. Tor Vergata	2	92	58	161	178			60	182	731
ROMA Tor Vergata	1	64	294	66	137			135		696
ROMA Tre	1	25	249	48	123	40				485
SASSARI	1	57	126	101	54	104				442
SIENA Stranieri	-	12	23	11	22			22		90
SIENA Università	1	33	207	61	97	38	47	218		701
TERAMO	1	12	36	71	40	21				180
TRIESTE Università	3	123	166	15	8			89		401
TUSCIA	-	14	44	81	68	69		30		306
UDINE	2	90	210	43						343
URBINO	-	18	125	114						257
VENEZIA Ca' Foscari	-	7	276		9			55		347
<b>TOTALI</b>	<b>79</b>	<b>4.684</b>	<b>10.497</b>	<b>7.459</b>	<b>4.669</b>	<b>2.175</b>	<b>584</b>	<b>1.922</b>	<b>741</b>	<b>32.731</b>
<b>PERCENTUALI</b>		<b>14,31</b>	<b>32,07</b>	<b>22,79</b>	<b>14,26</b>	<b>6,65</b>	<b>1,78</b>	<b>5,87</b>	<b>2,26</b>	